



**Comune di Cerreto di Spoleto**

Provincia di Perugia

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER LA RICERCA E**  
**LA RACCOLTA DEI TARTUFI SUI TERRENI**  
**GRAVATI DA USO CIVICO E SULLE TARTUFAIE**  
**COMUNALI CONTROLLATE**  
**E COLTIVATE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 17/05/2021

## 1 SOMMARIO

---

2	INTRODUZIONE .....	3
3	CAPO I – RACCOLTA TARTUFI SU TERRENI LIBERI E SU TERRENI GRAVATI DA USO CIVICO .....	3
3.1	CAMPO DI APPLICAZIONE .....	3
3.2	DISCIPLINA DELLA RACCOLTA .....	4
3.3	TERRENI GRAVATI DA USO CIVICO DEMANIALE .....	4
3.4	RICERCA E RACCOLTA DI TARTUFI.....	5
3.5	GESTIONE E SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO GRAVATO DA USO CIVICO DEMANIALE .....	5
4	CAPO II – RACCOLTA TARTUFI SU TARTUFAIE COMUNALI CONTROLLATE E/O COLTIVATE.....	6
4.1	CAMPO DI APPLICAZIONE .....	6
4.2	CALENDARIO ED ORARIO DI RACCOLTA .....	6
4.3	CONDUZIONE DELLE TARTUFAIE CONTROLLATE/COLTIVATE.....	6
5	CAPO III – DIVIETI, VIGILANZA E SANZIONI.....	6
5.1	DIVIETI .....	6
5.2	VIGILANZA .....	7
5.3	SANZIONI .....	7
5.4	DEVOLUZIONE DEI PROVENTI .....	7
5.5	RINVIO .....	7
5.6	ENTRATA IN VIGORE .....	7
5.7	ALLEGATI .....	7

## **2 INTRODUZIONE**

---

Il presente regolamento, nel rispetto della Legge 16 dicembre 1985 n. 752 (*“Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo”*) e della Legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (*“Testo unico in materia di agricoltura”* pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 21, S.o. n. 2 del 15/04/2015), disciplina la ricerca, la raccolta dei tartufi, i divieti, le sanzioni, la vigilanza, nell'ambito del territorio comunale, soggetto ad uso civico e nel territorio comunale adibito a tartufaia controllata e coltivata, allo scopo di perseguire la tutela del patrimonio tartufigeno comunale, lo sviluppo della tartuficoltura, la valorizzazione del prodotto.

## **3 CAPO I – RACCOLTA TARTUFI SU TERRENI LIBERI E SU TERRENI GRAVATI DA USO CIVICO**

---

### **3.1 CAMPO DI APPLICAZIONE**

La presente disciplina si applica all'attività di ricerca e raccolta dei tartufi espletata nell'ambito del territorio comunale.

Ai sensi dell'art. 100 della Legge Regionale n. 12/2015, la raccolta dei tartufi è libera nei boschi, nei terreni non coltivati e lungo le sponde e gli argini dei corsi d'acqua classificati pubblici dalla normativa.

Particolari disposizioni sono stabilite negli articoli successivi per la ricerca e la raccolta dei tartufi sui terreni demaniali di uso civico individuati e riportati nell'allegata planimetria, costituente parte integrante del presente regolamento.

La planimetria allegata costituisce mera trasposizione della cartografia relativa alle aree appartenenti alle comunità di riferimento e gestite dal Comune di Cerreto di Spoleto, così come censite fino all'anno 1984 e messe a disposizione sul sito istituzionale della Regione Umbria.

Su tali cartografie sono intervenute, nel corso degli anni, fondamentali modifiche allo stato delle organizzazioni e delle proprietà, pertanto l'effettiva consistenza è demandata ad eventuale richiesta da presentare all'Ufficio competente il quale provvederà ad inoltrarla all'ente competente a tal fine.

### **3.2 DISCIPLINA DELLA RACCOLTA**

La raccolta dei tartufi è libera nei boschi naturali, nei terreni non coltivati e lungo le sponde e gli argini dei corsi d'acqua classificati pubblici dalla normativa, come disciplinato dall'art. 100 della L.R. 12/2015.

Le tartufai controllate o coltivate possono essere delimitate nel rispetto dell'art. 101 della L.R. 12/2015.

### **3.3 TERRENI GRAVATI DA USO CIVICO DEMANIALE**

In attuazione di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751 , riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l' art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751 , e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895 , che proroga i termini assegnati dall' art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751 ), *nei terreni gravati da uso civico è confermato il diritto esclusivo di raccolta da parte degli utenti. Qualora i Comuni, le frazioni o le associazioni agrarie titolari di terreni di uso civico intendano concedere a terzi non utenti il diritto di raccolta dei tartufi, stabilito un equo canone, debbono prioritariamente concedere il diritto di raccolta a uno o più utenti riuniti. Nel caso non ci siano utenti interessati, possono concedere a terzi non utenti tale diritto di raccolta e i subentranti devono presentare un piano di conservazione delle tartufaie, da sottoporre al parere della commissione di cui all' articolo 104, (art. 108 L.R. 12/2015).*

L'art. 2, comm/a 4 della L.168/2017, evidenzia che nelle zone in cui sono assenti gli enti gestori (enti esponenziali delle collettività territoriali, c.d. domini collettivi), i beni della comunità sono gestiti dai Comuni con amministrazione separata.

I *domini collettivi*, ai sensi dell'art. 1 della L. 168/2017 sono definiti enti dotati di personalità giuridica, capacità gestionale, patrimoniale, che fanno capo alla base territoriale della proprietà collettiva (comproprietà inter-generazionale), *“caratterizzati dall’esistenza di una collettività i cui membri hanno in proprietà terreni ed insieme esercitano più o meno estesi diritti di godimento, individualmente o collettivamente, su terreni che il comune amministra o la comunità da esso distinta ha in proprietà pubblica o collettiva”*.

Il Comune di Cerreto di Spoleto, data l'assenza di un ente esponenziale della comunità di riferimento, con funzioni di supplente, gestisce i beni originariamente appartenenti ad essa, con amministrazione separata.

Resta nella facoltà delle popolazioni interessate costituire i comitati per l'amministrazione separata dei beni di uso civico frazionali, ai sensi della legge 17 aprile 1957, n. 278”

In ragione della natura dei terreni gravati da uso civico per i quali l'Amministrazione comunale agisce per le ragioni di cui sopra, la raccolta dei tartufi su di essi è riservata agli **“UTENTI”**, ovvero ai *cittadini residenti nel Comune di Cerreto di Spoleto, iscritti regolarmente nell'anagrafe della popolazione residente, rappresentanti le comunità originarie e frazionali di riferimento in assenza dei relativi domini collettivi e che, pertanto, non godono già e non usufruiscono del diritto di utenza di Comunanze e/o di A.S.B.U.C. presenti nel territorio comunale, in quanto residenti nei territori di competenza di quest'ultime.*

Il cambio di residenza al di fuori del territorio rappresentante le comunità originarie e frazionali di riferimento, amministrato dall'Ente Comunale, comporta la decadenza del requisito.

### **3.4 RICERCA E RACCOLTA DI TARTUFI**

La ricerca e la raccolta dei tartufi deve essere effettuato nel rispetto di quanto disposto dall'art. 110 e seguenti della L.R. 12/2015.

### **3.5 GESTIONE E SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO GRAVATO DA USO CIVICO DEMANIALE**

Il Comune, ai sensi dell'art. 46 del R.D. 26/02/1928 n. 332, *“quando le rendite delle terre non bastino al pagamento delle imposte su di esse gravanti ed alle spese necessarie per la loro amministrazione e sorveglianza per sopperire alle spese di gestione e di amministrazione potrà imporre agli utenti un corrispettivo per l'esercizio degli usi civici.*

A tale scopo l'Amministrazione comunale, al fine di garantire una corretta gestione amministrativa funzionale e fruizione del patrimonio, nonché di consentire al tempo stesso la partecipazione ed eventuali richieste di chiarimenti ed obiezioni, potrà, dandone massima notorietà a mezzo di pubblici avvisi anche sul proprio sito internet, chiedere agli utenti di manifestare la loro volontà di godere dei terreni gravati da uso civico e determinare un eventuale corrispettivo per la fruizione degli stessi, suddividendoli anche su base territoriale per far fronte ai bisogni della comunità frazionali di riferimenti.

Resta facoltà dell'Amministrazione assegnare eventuali quote parte di terreni eccedenti i bisogni degli utenti e limitatamente ed eventualmente ai terreni individuati in lotti , attraverso bando di evidenza pubblica.

## **4 CAPO II – RACCOLTA TARTUFI SU TARTUFAIE COMUNALI CONTROLLATE E/O COLTIVATE**

---

### **4.1 CAMPO DI APPLICAZIONE**

Con il termine *tartufaia controllata* si intende quella superficie di terreno delimitabile sulla base di una presenza diffusa, allo stato naturale di tartufi e la cui gestione è finalizzata ad incrementi produttivi, interventi manutentivi, miglioramenti e messa a dimora di piante tartufigene, così come definita dagli artt. 102 e 103 della L.R. 12/2015.

Per *tartufaia coltivata* s'intende quella costituita da impianti realizzati ex novo con piante tartufigene con micorrizzazione garantita e controllata per campionamento poste a dimora, secondo adeguati sesti e corretti rapporti tra superficie coltivata e piante utilizzate, come definita dall'art. 106 della L.R. 12/2015.

### **4.2 CALENDARIO ED ORARIO DI RACCOLTA**

La ricerca e la raccolta deve essere effettuata nel rispetto di quanto disposto dall'Art. 110 della Legge Regionale n. 12/2015.

### **4.3 CONDUZIONE DELLE TARTUFAIE CONTROLLATE/COLTIVATE**

L'assegnazione delle tartufaie controllate/coltivate avverrà con apposito bando di evidenza pubblica, il quale sarà pubblicato dall'Ufficio competente di norma entro il 31 marzo, con durata minima di 3 anni, compatibilmente con quanto disciplinato dall'art. 107 della L.R. 12/2015.

## **5 CAPO III – DIVIETI, VIGILANZA E SANZIONI**

---

### **5.1 DIVIETI**

È in ogni caso vietata la raccolta e/o la ricerca dei tartufi con comportamenti contrari a quanto disciplinato dal presente regolamento, dalle norme regionali e nazionali.

## **5.2 VIGILANZA**

La vigilanza sull'applicazione delle presenti disposizioni è effettuata dai soggetti individuati nei commi 1 e 2 dell' articolo 15 della l. 752/1985 .

## **5.3 SANZIONI**

Le sanzioni amministrative pecuniarie sono inflitte con riferimento alle fattispecie e nei limiti minimi e massimi indicati dall'Art. 18 della Legge Regionale n. 12/2015.

## **5.4 DEVOLUZIONE DEI PROVENTI**

Gli eventuali proventi realizzati dall'applicazione delle sanzioni da parte del corpo di polizia municipale, per violazioni del presente regolamento potranno essere destinati ad attività promozionali, di salvaguardia ambientale e tutela e valorizzazione del prodotto e del territorio demaniale oggetto di regolamentazione, all'organizzazione di corsi di formazione e conoscenza del prodotto, al potenziamento del servizio di vigilanza, nonché alla manutenzione delle infrastrutture viarie comunali.

## **5.5 RINVIO**

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative comunitarie, nazionali e regionali in materia.

## **5.6 ENTRATA IN VIGORE**

Il Presente Regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo alla sua approvazione con deliberazione di Consiglio Comunale.

## **5.7 ALLEGATI**

Allegato 1 - Planimetria terreni gravati da uso civico demaniale